

## **Profili di responsabilità del tecnico competente in acustica.**

### **Le Linee Guida della Regione Toscana per i controlli sui requisiti acustici passivi**

Esprimo il mio pensiero sulla posizione e responsabilità del TCA delineate dalle Linee guida della regione Toscana per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici (in prosieguo anche più brevemente RAP)

**1) La carenza di RAP integra vizio grave ex art. 1669 cc.** Va premesso che la carenza di RAP costituisce - per consolidata dottrina e giurisprudenza - un grave difetto che rientra nel disposto di cui all'art. 1669 c.c. (*"Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia*).

La responsabilità ex art. 1669 c.c. si considera di natura extracontrattuale (Cass. Sez. Un. 2284/14), nel senso che trascende l'ambito soggettivo dei contraenti l'appalto (in cui sorge) per estendersi anche verso terzi. La ragione sta nel fatto che risponde ad un interesse generale (e non solo del committente) che gli immobili siano costruiti bene, nel rispetto delle norme e comunque delle regole dell'arte. Conseguentemente l'appaltatore risponde del vizio grave non solo verso il committente, ma anche verso i terzi suoi aventi causa, ossia gli acquirenti dell'immobile.

Unitamente all'appaltatore rispondono del vizio grave – se in colpa, ovviamente - anche i suoi ausiliari (progettista, D.L. e altri professionisti che cooperano alla realizzazione dell'opera. Trattasi di una responsabilità in via solidale: il che significa che ciascuno risponde per l'intero danno nei confronti dei terzi, salvo poi l'azione di regresso verso gli altri responsabili a seconda del grado di responsabilità di ognuno e nella misura che il Giudice (in difetto di accordo tra le parti) accerta.

**2) La responsabilità del tecnico acustico in base ai principi generali** Stante i principi generali del nostro ordinamento in tema di obbligazioni, occorre fare un distinguo a seconda del momento in cui il tecnico interviene. Se al tecnico acustico è affidato il compito di redigere il progetto acustico o di assistenza ai lavori per la parte acustica, egli risponderà unitamente all'impresa costruttrice della carenza di RAP ai sensi dell'art. 1669 c.c. se vi sia nesso di causalità tra il suo errore e detta carenza. Se invece è chiamato ad intervenire ad opera conclusa (soltanto) per eseguire le misurazioni finali e verificare la rispondenza dei RAP, allora il TCA (che in tal caso non ha cooperato alla edificazione dell'opera) risponderà solo nei confronti di chi gli ha commissionato l'incarico e limitatamente alla correttezza delle misure sulle parti della costruzione oggetto della sua verifica. Sarà poi il direttore dei lavori e/o l'impresa che dichiarerà ed estenderà (eventualmente) la conformità anche delle altre unità abitative e delle parti restanti.

**3) Le linee Guida della Regione Toscana adottate con DGR 25.9.2017** In questo scenario tecnico-giuridico sono intervenute le Linee guida della Regione Toscana (e quelle di altre regioni, similari), con contenuto fortemente innovativo quanto a obblighi e responsabilità in capo al TCA.

Le disposizioni più significative delle citate Linee Guida che involgono la figura del TCA mi paiono le seguenti.

**a)** (paragrafo 3 in fine) La valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta ai fini del rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia. La mancata dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 Gennaio 2017, di cui agli Allegati 1-A e 1-B, da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia di SCIA o di eventuali sanzioni)

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20/05 16121 Genova  
Tel e fax 010 532854 - 5538510  
studio@avvocatodurelli.it

(paragrafo 4 comma 3) L'attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è una dichiarazione congiunta del progettista/direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico competente in acustica ambientale, detta documentazione deve essere allegata all'attestazione di agibilità del professionista abilitato di cui all'articolo 149 della L.R. n° 65/2014.

**b)** (clausola 4 comma 4) L'attestazione conclusiva è redatta sulla base degli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in opera effettuate da parte del tecnico competente in acustica secondo i criteri di campionamento e le metodiche previste dalla normativa vigente. In caso di non conformità con l'agibilità attestata la USL procede alla contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 3, della L. n° 447/1995. Successivamente alla comunicazione degli esiti delle verifiche ed in caso di non conformità accertate, l'Amministrazione Comunale richiede alla proprietà di attivare azioni di bonifica, al fine di raggiungere e documentare il rispetto dei limiti vigenti in relazione alle specifiche non conformità riscontrate

**c)** Nella modulistica per l'attestazione del rispetto RAP approvata con 15238 del 24.10.17 si prevede che relativamente alla struttura edilizia interessata:

- i progettisti, il D.L. e titolari ditta esecutrice opere soggette a verifica, consapevoli delle sanzioni penali [...], congiuntamente per quanto di propria competenza, sulla base delle notizie in loro possesso ATTESTANO la congruità delle verifiche e del numero di misurazioni eseguite per la caratterizzazione di strutture e impianti nelle modalità di esercizio effettivo, reputando i locali verificati essere quelli maggiormente critici e pertanto atti a rappresentare in via cautelativa l'intera struttura in esame

- il tecnico in acustica ambientale consapevole delle sanzioni, preso atto di quanto attestato dal progettista, dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante/titolare della ditta esecutrice in ordine alla congruità delle verifiche e del numero di misurazioni eseguite, in riferimento anche all'ideale individuazione dei locali monitorati ATTESTA il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97, così come già previsto dalle ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

In merito, ritengo di evidenziare quanto segue.

Quanto ad a) Le linee guida chiariscono la fondamentale rilevanza che l'attestazione del TCA circa il rispetto dei RAP riveste, trattandosi di uno degli elementi necessari per far conseguire all'edificio l'attestazione di agibilità, per cui il tecnico acustico non foss'altro che in base a questa disposizione è reso consapevole che la sua prestazione (e correlata dichiarazione) ha una rilevanza ed effetti all'esterno del rapporto contrattuale con il committente. È appena il caso di ricordare che l'attestazione di agibilità delle unità immobiliari è documento fondamentale nelle operazioni immobiliari: assevera, soprattutto a beneficio degli acquirenti, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità.

Quanto a b) e c) Le linee guida prevedono che il TCA debba eseguire le misure seguendo criteri e metodi previsti dalla "normativa vigente". Premesso che una vera e propria norma giuridica non esiste, è da ritenersi che il riferimento non possa che essere alla Norme UNI 11367 (per gli edifici di tipologia seriale) e alla Norma UNI 11444 (per gli edifici non seriali).

Questa disposizione sembra quasi in contrasto con il contenuto della disposizione nella modulistica che, nel prevedere che il TCA "prenda atto" di quanto attestato dal progettista, dal Direttore lavori e dall'impresa esecutrice in ordine alla congruità delle verifiche e del numero di misurazioni eseguite, parrebbe consentirgli di limitare le misure al numero ed alle partizioni indicategli da parte committente. Ritengo invece che il coordinamento e punto di sintesi tra le due disposizioni sia nel senso che il TCA possa

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20/05 16121 Genova  
Tel e fax 010 532854 - 5538510  
studio@avvocatodurelli.it

limitarsi ad accondiscendere alle richieste (rectius, ai desiderata) del committente solo e se egli ritenga che queste misure siano in linea e rispettose delle prescrizioni contenute nelle citate norme UNI.

A titolo esemplificativo: se gli viene richiesto di eseguire un numero di misure largamente insufficiente o vengono escluse dall'indagine partizioni all'evidenza "critiche" (non importa se l'incongruenza delle richieste sia sorretta da consapevolezza ovvero dipenda da mancanza di cognizioni specifiche di acustica) il TCA ha il dovere di segnalarlo al committente e di pretendere di effettuare le verifiche nel rispetto delle norme tecniche.

Se il TCA pur riscontrando la sostanziale incongruenza delle misure richieste, rilasciasse ugualmente l'attestazione del rispetto dei RAP deve sapere che sta venendo meno ad un suo dovere e che ciò lo potrà esporre a rischi di non poco conto, come ora diremo.

#### 4) Ipotesi di responsabilità del TCA

Non è neppure il caso di soffermarci a trattare l'ipotesi del TCA che abbia sbagliato nella redazione del progetto acustico o svolto malamente l'assistenza ai lavori di acustica oppure abbia erroneamente eseguito le misure delle parti oggetto di verifica indicategli dall'Impresa o dal D.L. In questi casi la sua responsabilità è sicuramente impegnata.

Consideriamo invece l'ipotesi più delicata in cui TCA, intervenuto solo in sede di collaudo finale, abbia correttamente eseguito le misure sulle parti indicategli, nel rispetto delle prescrizioni delle norme tecniche, che su queste basi abbia sottoscritto l'attestazione che la (intera) struttura edilizia possiede i RAP ex DPCM 5/12/97, ma che a successivo controllo (ad esempio nel corso di una CTU in causa promossa da acquirente) sia emerso che partizioni di qualche unità immobiliare (ovviamente non oggetto di sua indagine) siano carenti dei requisiti di isolamento.

Quid juris? A mio avviso occorre distinguere due ipotesi.

A) se il TCA ha rilasciato l'attestazione dopo aver eseguito le misure richieste e rispettando le prescrizioni di cui alle Norme Uni

a.1) non sarà responsabile verso il committente

a.2) non sarà responsabile verso la P.A. avendo seguito le norme amministrative e tecniche

a.3) non incorrerà in responsabilità penale per falsa dichiarazione dovendosi escludere in tale ipotesi il dolo nel rilascio dell'attestazione

a.4) sarà responsabile verso terzi, salvo regresso (v. in prosieguo)

B) se il TCA ha rilasciato l'attestazione senza aver rispettato le prescrizioni di cui alle Norme Uni nell'eseguire le misure

b 1) sarà responsabile verso chi ha commissionato le misure, salvo il caso in cui abbia fatto presente la incongruità del numero delle misure e/o delle parti da indagare, ed il committente gli abbia impartito disposizione di procedere ugualmente

b2) sarà responsabile verso la PA avendo violato la prescrizione che le Linee guida gli hanno espressamente imposto (ossia di seguire la normativa tecnica)

b3) riguardo ai profili penalistici occorre considerare, da un lato, che nel concetto di atto pubblico vengono ricondotti anche gli atti interni della p.a., che siano destinati, tramite un apporto conoscitivo o valutativo, a far parte del procedimento amministrativo, quale è l'attestazione del TCA per il rilascio dell'attestazione di agibilità); dall'altro, che per la sussistenza del reato di falso in atto pubblico è pur sempre necessario il dolo e quindi la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione; per la sussistenza del dolo non è sufficiente il solo fatto che l'atto contenga una affermazione obiettivamente non veritiera, ma è necessario

per il Giudice indagare e valutare gli elementi e circostanze del caso concreto e solo se in capo all'autore della dichiarazione non veritiera verrà accertato anche l'elemento soggettivo del dolo conseguirà la responsabilità penale

b 4) sussiste la responsabilità verso i terzi acquirente

#### **5) Gli effetti verso i terzi dell'attestazione del TCA. La tutela dell'affidamento del terzo**

Mette conto a questo punto spiegare le ragioni per cui lo scrivente ritiene che il CTA risponda della carenza di RAP verso i terzi nonostante, in ipotesi, abbia correttamente eseguito le misure, nel rispetto delle prescrizioni delle norme UNI su citate senza rilevare carenze, successivamente emerse su altre partizioni della struttura all'esito di altre indagini.

Argomenti per sostenere la tesi opposta, a dire il vero, ve ne sono vari e di diversa natura; tra questi:

- il fatto che il TCA, in quanto tale, non sia competente a rilasciare l'attestazione che l'intera struttura posseda i requisiti (minimi) di isolamento ex DPCM, questa rientrando nella competenza del D.L.
- che il TCA è intervenuto solo a edificazione conclusa e quindi non può conoscere modalità e tecniche edificatorie seguite;
- che solo progettista, il D.L, l'impresa possono essere a conoscenza di questi elementi, ragion per cui la responsabilità del TCA non può che essere circoscritta alle parti oggetto di sua diretta verifica.

Argomentazioni che rispondono a logica, a buon senso ed ai principi generali in tema di responsabilità dei professionisti, come accennavo al superiore paragrafo 2). Ma il punto è che nel procedimento voluto dalle Linee Guida si inserisce l'elemento della attestazione sottoscritta dal TCA in ordine alla rispondenza dell'intera struttura ai requisiti ex DPCM 5.12.97.

Ci dobbiamo interrogare su quale sia la valenza e quali siano gli effetti che discendono a carico del TCA per aver rilasciato questa a attestazione.

A mio giudizio occorre tener conto di un principio generale del nostro ordinamento, che non troviamo espresso in nome tecniche, tantomeno nelle Linee Guida, e che è quello denominato della tutela dell'affidamento del terzo. In termini semplicistici consiste in questo.

Qualsiasi soggetto che ponga in essere volontariamente comportamenti giuridicamente rilevanti, suscettibili di avere rilevanza esterna – nel nostro caso l'attestazione del TCA - non può esimersi dal prevedere ed accettare le conseguenze che da questi derivino. Vigè il principio di auto-responsabilità che informa l'esercizio dell'autonomia negoziale.

Altrimenti detto e da altro angolo di visuale: determinate condotte o dichiarazioni possono ingenerare nella parte con cui si entra in contatto una sorta di legittimo affidamento circa la verifica di specifici eventi o la sussistenza di situazioni o condizioni per persone o cose.

Questo affidamento va tutelato e questa tutela trova origine (anche) nella clausola generale di buona fede, in base alla quale su qualunque consociato grava l'obbligo di comportarsi lealmente e correttamente nel compimento di atti giuridicamente rilevanti, in modo da tutelare la posizione del soggetto, per l'appunto, con cui si entra in contatto.

La attestazione del TCA in termini così ampi e generali, oltre che perentori, quali quelli contenuti nella modulistica delle Linee Guida è, a mio avviso, perfettamente idonea a far sorgere nei terzi acquirenti l'immobile il legittimo affidamento sulla sussistenza dei requisiti di isolamento (nei fatti rivelatisi poi mancanti).

Questa attestazione, infatti: è rilasciata dal professionista che, nella percezione del non addetto ai lavori, è l'esperto per eccellenza degli aspetti acustici; è resa nell'ambito di un atto a valenza pubblica, con assunzione di responsabilità perfino penali in caso di falsità; appare concertata con tutti gli altri soggetti che hanno realizzato la struttura edilizia, il che pare aumentare il tasso tecnico e la credibilità; contiene la specificazione

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20/05 16121 Genova  
Tel e fax 010 532854 - 5538510  
studio@avvocatodurelli.it

che la verifica è fatta in opera (non sul progetto, non in itinere la edificazione), quando la struttura non è più suscettibile di modifiche, e quindi ormai definitiva.

E' sulla base di queste argomentazioni che ritengo che il solo fatto di aver reso l'attestazione di conformità ai RAP ex DPCM 5.12.1997 esponga il TCA a responsabilità risarcitorie nei confronti dei terzi che hanno legittimamente confidato sulla veridicità della stessa. Ovviamente il TCA potrà avere azione di regresso nei rapporti interni con l'impresa esecutrice e con altri professionisti, in esito alla quale potrà essere del tutto sostanzialmente sollevato da ogni pregiudizio economico, ma intanto si sarà trovato nella situazione assai scomoda – e per lungo tempo vista la durata dei processi - di convenuto in un'azione giudiziale risarcitoria.

Con un elemento di preoccupazione dato dalla scoperta assicurativa, non dovuta a quelle clausole vessatorie, oscure e talvolta ingannatorie che ricorrono in alcune polizze di R.C. professionale (sul punto mi permetto rimandare a <http://www.avvocatodurelli.it/wp-content/uploads/2019/09/Lassicurazione-professionale-in-ambito-acustico-1.pdf>), quanto per il fatto che nella fattispecie appena sopra considerata la responsabilità del TCA non deriva da suo errore tecnico che, come tale, rientrerebbe in copertura. Qui la responsabilità del TCA discende per aver attestato una qualità dell'immobile, rivelatasi non sussistente, su partizioni che egli non ha neppure fatto oggetto di verifica; ciò esula dal campo dell'errore professionale e quindi dal rischio assicurativo.

**6) Conclusioni** Ho il sospetto che gli estensori delle Linee Guida, nel perseguire l'obiettivo di migliorare l'attività edificatoria, anche sotto il profilo acustico, responsabilizzando maggiormente i professionisti coinvolti al rispetto delle norme, non si siano resi conto delle possibili conseguenze pregiudizievoli che una attestazione di tal fatta può riverberare in capo al TCA intervenuto (solo) in sede di collaudo.

Disposizione tanto gravosa (per le possibili conseguenze di tipo economico) ed ingiusta (perché si richiede al tecnico di attestare una qualità dell'immobile che la P.A. per prima è consapevole che egli non può conoscere per sua scienza diretta) quanto inutile. Se le disposizioni in argomento si propongono la finalità di migliorare la qualità (anche) acustica delle costruzioni. allora a tal fine è aberrante addossare responsabilità a chi – come il TCA collaudatore - interviene a opera già ultimata. Certo, il tecnico potrebbe astenersi dal renderla, ma ciò comporterebbe un prezzo molto alto, che, ai tempi attuali, pochi professionisti si possono permettere, ossia quello di perdere non solo il singolo incarico ma di compromettere il rapporto con il cliente.

Il solo rimedio che vedo, salvo venga emessa una sentenza che annulli in parte qua le Linee Guida, è quello che la Regione, in via di autotutela, apporti le necessarie modifiche al testo delle attuali Linee Guida al fine di escludere la necessità dell'attestazione del CTU nei termini suindicati nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'agibilità. A tal fine le istanze o sollecitazioni da parte di Associazioni di categoria, sorrette da argomentazioni tecniche e giuridiche – che a mio avviso non mancherebbero - potrebbe essere la strada da seguire.

Li 6 Luglio 2020